

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooooooo

03 MAG. 2002

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

=====

03 MAG. 2002

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

|               |             |                 |            |                |           |
|---------------|-------------|-----------------|------------|----------------|-----------|
| STORACE       | Francesco   | Presidente      | GARGANO    | Giulio         | Assessore |
| SIMEONI       | Giorgio     | Vice Presidente | IANNARILLI | Antonello      | "         |
| ARACRI        | Francesco   | Assessore       | ROBILOTTA  | Donato         | "         |
| AUGELLO       | Andrea      | "               | SAPONARO   | Francesco      | "         |
| CIARAMELLETTI | Luigi       | "               | SARACENI   | Vincenzo Maria | "         |
| DIONISI       | Armando     | "               | VERZASCHI  | Marco          | "         |
| FORMISANO     | Anna Teresa | "               |            |                |           |

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.

.....OMISSIS

ASSENTI: CIARAMELLETTI-SAPONARO

DELIBERAZIONE N° -538-

Oggetto:

Approvazione dello schema di convenzione avente ad oggetto la regolamentazione del rapporto tra la Regione Lazio e la società Unionfidi Lazio S.p.A per la gestione dei fondi di garanzia affidati ai sensi dell'art. 52 della legge regionale n. 11 del 22 maggio 1997



OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione avente ad oggetto la regolamentazione del rapporto tra la Regione Lazio e la società Unionfidi Lazio S.p.A per la gestione dei fondi di garanzia affidati ai sensi dell'art. 52 della legge regionale n. 11 del 22 maggio 1997



### LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse comunitarie;

VISTO l'art. 52, comma 1, della legge n. 11 del 22 maggio 1997, così come modificato dall'art. 22 della legge regionale n. 6 del 7 giugno 1999, che prevede che al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nei settori industria, artigianato, commercio, turismo, agricoltura e servizi, la Regione Lazio, nell'ambito delle finalità statutarie, dei principi e delle politiche di integrazione europea e dei propri programmi di sviluppo economico e sociale della Regione, promuove la costituzione di una società regionale di garanzia fidi denominata Unionfidi Lazio;

CONSIDERATO che per l'attuazione delle finalità indicate dalla predetta legge in data 28 luglio 1997 è stata costituita in Roma la Unionfidi Lazio S.p.A. ed omologata con decreto 10197 del Tribunale di Roma in data 27 novembre 1997;

VISTO che l'art. 52, comma 4 e 5, dispone che le attività di prestazioni di garanzia sono esercitate attraverso la gestione di fondi di garanzia distinti per comparto produttivo costituiti da: a) fondi affidati dalla Regione Lazio, dallo Stato, dall'Unione Europea, delle camere di commercio e da altri enti pubblici; b) proventi finanziari maturati sulla disponibilità del fondo, nonché commissioni operate sull'entità delle garanzie concesse, e che per l'utilizzo dei fondi la società Unionfidi Lazio S.p.A opera attraverso comitati tecnici deliberativi dei singoli fondi, composti da rappresentanti degli enti affidanti i fondi, dei consorzi di garanzia fidi e delle associazioni degli imprenditori, ed applica a carico del fondo una commissione di gestione.

VISTA la Convenzione rep. 4342 stipulata in data 15 giugno 1998 avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti tra Regione Lazio e Unionfidi per la gestione dei fondi affidati in gestione ai sensi del citato art. 52 della legge n. 11 del 22 maggio 1997 il cui schema è stato approvato con Delibera di Giunta n. 9324 del 30/12/1997;



VISTO l'art. 22 della legge regionale n. 6 del 7 giugno 1999 contenente modificazioni all'articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 ai sensi del quale è stata modificata la Convenzione predetta con atto di modifica rep. 5129 del 17/03/2000;

*C. A.*



538 3 MAG. 2002

VISTO l'art. 7 della legge regionale n. 8 del 16 aprile 2002 che dispone che, con decorrenza contabile 1 gennaio 2001, i fondi speciali istituiti con leggi regionali si intendono assegnati alle predette società e vincolati alle finalità previste dalle singole leggi di riferimento. I suddetti fondi sono iscritti nel passivo dello stato patrimoniale dei bilanci delle società predette sotto la voce fondi di gestione; i proventi e gli oneri maturati dalla loro gestione vanno ad aumentare ovvero a diminuire la consistenza dei fondi stessi, senza generare oneri e proventi in capo alle predette società in quanto non inerenti alle proprie attività;



CONVENUTO OPPORTUNO procedere ad una riformulazione generale della Convenzione predetta e all'approvazione di un nuovo schema di convenzione che recepisca tutte le modificazioni legislative intervenute nella materia, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della l.r. n. 8 del 16 aprile 2002 ove si prescrive l'adeguamento delle Convenzioni in essere tra la Regione Lazio e le Società che gestiscono i fondi speciali;

VISTO l'art. 52, comma 8, secondo cui la Giunta Regionale con propria deliberazione definisce gli atti convenzionali di regolamentazione del rapporto tra la Regione Lazio e la società Unionfidi Lazio che devono prevedere, tra l'altro, le modalità di monitoraggio dell'attività;

VISTO l'art. 19, comma 1, della legge <sup>REGIONALE</sup> n. 6 del 7 giugno 1999 con il quale, tra le altre cose, si dispone che i dirigenti assumono tutti gli atti amministrativi e di diritto privato, ivi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, e in particolare provvedono a stipulare i contratti, che acquistano efficacia dal momento della stipula;

CONSIDERATO che spetta ai sensi della norma predetta al Direttore di Direzione Regionale all'Economia e Finanza la sottoscrizione della Convenzione fra Regione Lazio e Unionfidi Lazio S.p.a.;

VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 contenente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;



ALL'UNANIMITÀ

DELIBERA

Di approvare l'allegato schema di convenzione avente ad oggetto la regolamentazione del rapporto tra la Regione Lazio e la società Unionfidi Lazio per la gestione di fondi di garanzia affidati ai sensi dell'art. 52 della legge regionale n. 11 del 22 maggio 1997.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi



06 MAG. 2002

SCHEMA DI CONVENZIONE  
TRA  
LA REGIONE LAZIO E UNIONFIDI LAZIO S.p.A.

La Regione Lazio, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo n. 212, codice fiscale 80143490581, rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale all'Economia e Finanza Dott. Guido Magrini nato a Roma il 24 luglio 1950 codice fiscale MRGGDU50L24H501J

E

la Società Unionfidi Lazio S.p.A., con sede in Roma, Viale Parioli n. 39/b, rappresentata dal Presidente Comm. Gianni Merluzzi nato a Roma il 9/10/1940 codice fiscale MRLGNN40R03H501S

PREMESSO

1. che la Regione Lazio, al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie o operanti nei settori industria, artigianato, commercio, turismo, agricoltura e servizi, la Regione Lazio, nell'ambito delle finalità statutarie, dei principi e delle politiche di integrazione europea e dei propri programmi di sviluppo economico e sociale della Regione ha promosso con l'art. 52 della legge n. 11 del 22 maggio 1997, così come modificata dall'art. 22 della legge regionale n. 6 del 7 giugno 1999, la costituzione di una società regionale di garanzia fidi denominata Unionfidi Lazio,

- che in data 28 luglio 1997 è stata costituita in Roma la Unionfidi Lazio S.p.A. ed omologata con decreto 10197 del Tribunale di Roma in data 27

- che la Unionfidi Lazio S.p.A. successivamente all'atto di stipula della predetta convenzione ha provveduto ad aggiornare lo Statuto Sociale, la composizione societaria ed il capitale sociale;

- che a seguito dell'Assemblea Generale dei Soci del 25 luglio 2001 ha provveduto ad aumentare il capitale sociale a £. 1.000.000.0000, successivamente convertito in 516.500,00 Euro ed ad inscrivere nuovi azionisti nella compagine azionaria come appresso specificato;

AGENZIA SVILUPPO LAZIO, ARSIAL, CAMERA COMMERCIO ROMA, Assopanificatori di Roma e Provincia, Confidi Lazio, Cigaf Roma, Confidi Frosinone, Confidi Latina, Confidi Rieti, Confidi Viterbo, Federindustria, Fidindustria, Fidiurcel, Federlazio, CNA Lazio, Fidart Lazio, Gafiart, Confesercenti Lazio, Cooperfidi Roma, Cooperfidi Viterbo, Confesercenti Prov.le Latina, Escot Confesercenti Rieti, Gasercoop, Confesercenti Frosinone, FINITER, Coop. Gar. Pmi VT, Ascom Fidi RI, Confcommercio LT, Fideunioncommercio, Confcommercio Lazio, Cofidi Fit, Confidi Comm.ti Lazio, CIA Lazio, Fed. Reg. Coldiretti, Fed. Reg. Agricoltori, Fidicoop Lazio, Confcooperative Lazio, AGCI Lazio, Legacoop Lazio, Unci Lazio, UPLA;



• che con la legge finanziaria regionale n.8 del 16/4/2002 per l'esercizio 2002 all'art. 7 si dispone che con decorrenza contabile 1 gennaio 2001, i fondi speciali istituiti con leggi regionali si intendono

C

1

assegnati alle predette società e vincolati alle finalità previste dalle singole leggi di riferimento. I suddetti fondi sono inseriti nel passivo dello stato patrimoniale dei bilanci delle società predette sotto la voce fondi di gestione; i proventi e gli oneri maturati dalla loro gestione vanno ad aumentare ovvero a diminuire la consistenza dei fondi stessi, senza generare oneri e proventi in capo alle predette società in quanto non inerenti alle proprie attività;

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

#### Articolo 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura, con valore di patto contrattuale.

#### Articolo 2

La Regione Lazio attribuisce alla Società Regionale di garanzia fidi "Unionfidi Lazio S.p.A." le risorse finanziarie di cui all' articolo 52 comma 9 L.R. 11/97, in attuazione delle finalità espresse dal medesimo art. 52, così come modificato dall'art. 22 della L.R. n. 6 del 7 giugno 1999.

#### Articolo 3

La Unionfidi Lazio S.p.A. gestisce, i seguenti Fondi:

- Fondo industria
- Fondo artigianato
- Fondo commercio
- Fondo agricoltura
- Fondo cooperazione

#### Articolo 4

I Fondi sono destinati a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel Lazio, che operino nei settori dell'industria, commercio, turismo, artigianato, agricoltura e servizi. Tali imprese dovranno essere economicamente e finanziariamente sane e presentare programmi di investimento in beni materiali e immateriali.


Tali programmi potranno anche prevedere operazioni di consolidamento di esposizioni a breve termine nei confronti del sistema bancario.

Sono escluse le imprese soggette a procedure concorsuali.

#### Articolo 5

La garanzia rilasciata con utilizzo di ciascun Fondo verrà prestata su ciascun finanziamento concesso da istituti ed aziende di credito o compagnie di assicurazione attraverso l'accantonamento contabile di una quota di detto fondo non superiore al 25% dell'importo erogato, prevedendo anche la possibilità che i Comitati Tecnici Deliberativi differenzino la prestazione della garanzia sulla base dell'esame di merito del progetto della PMI. I finanziamenti di cui al comma precedente dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- . durata massima dei finanziamenti ammessi a garanzia: 10 anni;
- . importo minimo dei finanziamenti: 26.000,00 (ventiseimilacuro)



Handwritten signature and the number 2.

- . importo massimo dei finanziamenti: 1.050.000,00 (unmilione cinquantamila euro)
- . tassi d'interesse a carico dell'impresa mutuataria non superiore a quelli applicati alla migliore clientela;
- . ammissibilità delle spese sostenute non antecedenti 6 mesi la data della richiesta.

Qualora particolari motivate esigenze lo richiedessero la soglia minima dei finanziamenti potrà essere modificata dall'Unionfidi Lazio S.p.A. d'intesa con la Regione Lazio.

Le convenzioni da stipulare con gli istituti di credito o compagnie di assicurazione stabiliranno le modalità di attivazione della garanzia in caso di accertata insolvenza del mutuatario, fermo restando che la percentuale massima di insolvenza su ogni singolo finanziamento a carico del fondo non potrà eccedere il 50% del finanziamento concesso, con la possibilità di prevedere la riduzione della garanzia in relazione allo avanzamento del piano di ammortamento.

L'Unionfidi dovrà esplicitamente convenire con le banche o enti convenzionati che l'esame istruttorio delle pratiche da essa veicolate dovrà tener conto dell'intervento di garanzia di cui alla presente convenzione e che pertanto la banca o ente non potrà richiedere garanzie per somma eccedente il 50% del credito complessivo.

#### Articolo 6

L'ammissibilità delle richieste di attivazione delle garanzie a valere sui singoli Fondi è affidata ai Comitati tecnici deliberativi previsti all'articolo 5 dello statuto di Unionfidi Lazio S.p.A.

Ciascun Comitato è formato da un massimo di 7 membri, incluso il rappresentante della Regione e dai rappresentanti di Enti ed Organismi affidanti i fondi.

La Regione Lazio nomina con decreto del Presidente della Giunta regionale un rappresentante in ciascun Comitato, ai sensi dell'articolo 52 comma 5 L.R. 11/97.

Il rappresentante regionale assume la presidenza e la rappresentanza del Comitato.

Le designazioni degli altri membri dei comitati sono comunicate da parte degli enti affidanti i fondi, dei consorzi di garanzia e delle associazioni di categoria al Consiglio di Amministrazione di Unionfidi Lazio S.p.A., il quale le rende esecutive con propria delibera secondo criteri di rappresentatività ed operatività.

Il Presidente della Unionfidi Lazio S.p.A. partecipa alle riunioni dei Comitati tecnici deliberativi con voto consultivo, direttamente o tramite un proprio rappresentante.

Ai Comitati tecnici deliberativi spetta l'approvazione od il rigetto delle richieste di accesso alle garanzie e la determinazione dei criteri e delle condizioni relative alla concessione delle garanzie sui fidi, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5 della presente convenzione, ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione di Unionfidi Lazio S.p.A. per l'impegno dei contributi relativi ai fondi affidati.

Nella prima riunione dei comitati tecnici verrà approvato il regolamento per il loro funzionamento che non potrà essere in contrasto con il regolamento di funzionamento adottato dagli organismi societari di Unionfidi Lazio S.p.A.

#### Articolo 7

La struttura tecnica di Unionfidi si esprime sulla conformità della richiesta alle prescrizioni della legge, dello statuto e della presente convenzione.

Successivamente le richieste sono inviate al Comitato tecnico competente per settore e sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse; possono essere richieste integrazioni della documentazione.

La delibera del Comitato Tecnico dovrà intervenire entro 45 giorni dal completamento della documentazione; a seguito della delibera di ammissione, la Unionfidi Lazio invierà copia della

richiesta all'istituto mutuante o compagnia di assicurazione accompagnata dalla relativa documentazione; a seguito della comunicazione di positivo accoglimento della richiesta Unionfidi, previa delibera del proprio Consiglio di Amministrazione procederà all'accantonamento dell'importo deliberato a garanzia.

La comunicazione di ammissione da parte del Comitato Tecnico deliberativo all'istituto di credito o compagnia di assicurazione non vincola la Società Unionfidi Lazio S.p.A. all'accantonamento dei fondi a garanzia.

#### Articolo 8

Con decorrenza contabile 01.01.2001 i fondi speciali di cui alla presente Convenzione si intendono assegnati alla Unionfidi S.p.A e vincolati alle finalità previste dall' art. 52 della legge n. 11 del 22 maggio 1997, così come modificata dall'art. 22 della legge regionale n. 6 del 7 giugno 1999.

I suddetti fondi sono inseriti nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio dell'Unionfidi S.p.A, sotto la voce "Fondi in gestione"; i proventi e gli oneri maturati dalla loro gestione vanno ad aumentare ovvero a diminuire la consistenza dei Fondi stessi, senza generare oneri e proventi in capo alla predette società, in quanto non incrementi alla proprie attività.

Il Consiglio di Amministrazione della Unionfidi Lazio potrà tuttavia effettuare funzionalmente alle esigenze dei settori di intervento, e sentiti i comitati tecnici interessati, ricollocazione delle risorse secondo le modalità stabilite dall'articolo 52 comma 8 lettera d) della L.R. 11/97 ed alle modifiche introdotte dall'art. 22 comma d) della L.R. 6/99. Di tale ricollocazione l'Unionfidi deve darne comunicazione alla Direzione Regionale all'Economia e Finanza.

#### Articolo 9

Alla Unionfidi Lazio S.p.A., con riferimento alle attività inerenti alla prestazione di garanzie, competono:

- lo sportello di assistenza alle imprese;
- la segreteria ed il coordinamento delle attività dei Comitati tecnici deliberativi;
- la predisposizione di istruttorie corredate di pareri tecnici relative alle operazioni finanziarie prese in considerazione dai Comitati
- l' adempimento delle procedure amministrative conseguenti alle deliberazioni dei comitati;
- la predisposizione della rendicontazione sulle attività svolte.

#### Articolo 10

La Unionfidi Lazio ha la rappresentanza negoziale e giudiziale dei Fondi. Il Collegio sindacale di Unionfidi Lazio S.p.A. esercita controllo sulla gestione dei Fondi.

#### Articolo 11

La Unionfidi Lazio è tenuta ad informare la Regione Lazio (Assessorato Bilancio, Programmazione e Risorse comunitarie ) sull'andamento delle attività operative, mediante due relazioni semestrali, da predisporre entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ciascun esercizio e da inviare entro 30 giorni successivi.

Tali relazioni dovranno adeguatamente aggiornare l'Assessorato e gli uffici regionali competenti sulla situazione finanziaria di ciascun singolo Fondo.

Allegate alle relazioni sono inviate le fatture relative alle eventuali commissioni maturate a favore di Unionfidi Lazio S.p.A. di cui all'articolo 12 della presente convenzione, ed il rendiconto delle spese sostenute.

#### Articolo 12

Per le attività di cui agli articoli dal 6 all'11 sono riconosciute alla Unionfidi Lazio commissioni annue di gestione pari all' 8% (oltre IVA) dei fondi affidati di cui all'art. 4 della presente convenzione.

Le commissioni sono trasferite ad Unionfidi Lazio a presentazione della fatturazione di legge prelevandole dai fondi.

Unionfidi Lazio presenterà annualmente un programma di attività per l'ottenimento di risorse da parte della Regione Lazio da destinare alle spese di gestione della società, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 10 del 10 maggio 2001.

Tale attività viene considerata sussidiaria e complementare a quella svolta per la prestazione di garanzie.

Le risorse liquidate sulla base del programma annuale di attività saranno corrisposte a titolo di integrazione dei corrispettivi di cui ai precedenti comma e previa autorizzazione al prelievo dei fondi di quanto ritenuto di competenza.

#### Articolo 13

Le disponibilità finanziarie dei singoli Fondi sono tenute in uno o più conti appositi, intestati a Unionfidi Lazio S.p.A. - Fondo speciale ex articolo 52 L.R. 11/97.

A favore dei suddetti conti affluiscono inoltre le eventuali commissioni emesse a carico dei beneficiari delle garanzie rilasciate da Unionfidi Lazio S.p.A. ( imprese, consorzi e cooperative di garanzia collettiva sui fidi) a valere sui singoli fondi e gli interessi attivi maturati sui conti stessi.

Tali somme incrementano la disponibilità dei fondi, al netto delle spese di competenza.

Sono a carico dei fondi le spese legali e gli oneri derivanti da tributi affrenti ad operazioni effettuate nell'ambito della gestione e comunque tutte le spese relative alle operazioni di utilizzo dei fondi o recupero delle commissioni dovute in base all'articolo precedente.

Sono inoltre addebitabili al fondo le spese sostenute per la promozione e la diffusione dei benefici attivabili con il ricorso al Fondo, nonché il costo dei Comitati Tecnici Deliberativi mediante la relativa fatturazione di Unionfidi Lazio S.p.A.

#### Articolo 14

Ai sensi della L.R. 11/97, articolo 52 comma 6, l'attività finanziaria di Unionfidi Lazio S.p.A. relativamente alla modalità di presentazione di garanzie sarà disciplinata da convenzioni appositamente stipulate con istituti ed aziende di credito, intermediari finanziari, compagnie di assicurazioni e consorzi di garanzia sui fidi di primo e secondo grado.

Nelle convenzioni suddette sarà indicata la documentazione che gli istituti dovranno inviare ad Unionfidi a corredo della richiesta di attivazione della garanzia fidejussoria.

Gli istituti dovranno impegnarsi a porre a conoscenza della clientela potenzialmente interessata le modalità di attivazione della garanzia rilasciata tramite il fondo gestito da Unionfidi Lazio S.p.A..

Le convenzioni stipulate da Unionfidi Lazio S.p.A. con gli istituti di credito, le compagnie di assicurazioni e gli altri intermediari finanziari stabiliranno esplicitamente il ruolo attribuito ai consorzi di garanzia settoriali relativamente al sostegno prestato alle singole imprese nella

predisposizione e presentazione della documentazione necessaria per l'affidamento ed il rilascio della garanzia sul fido.

Unionfidi Lazio S.p.A. potrà concordare, nell'ambito delle convenzioni con gli istituti di credito, le compagnie di assicurazioni e gli altri intermediari finanziari, agevolazioni e condizioni di rapporto alle migliori condizioni di mercato.

Articolo 15

Le imposte di registro e relativi accessori, dovute per la presente convenzione, sono a carico della Unionfidi Lazio S.p.A., che potrà imputarle agli oneri di gestione del fondo.

La presente convenzione decorre dalla data della sua approvazione ed ha durata fino al 31.12.2005.

La convenzione sarà rinnovata con proroga espressa salvo disdetta presentata da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza.

